

Tribunale di Rieti, 12/03/2020, n. 1

(omissis)

Visto il ricorso con il quale (omissis) ha chiesto lâ?adozione di (omissis) maggiorenne, ed in via subordinata ha sollevato la questione di legittimitÃ costituzionale dellâart. 294 comma 2 c.c.;

rilevato che con il suddetto ricorso (omissis) ha rappresentato che:

â? il 2017 si era unito civilmente con il sig. (omissis) il quale, precedentemente, il 2014, aveva adottato (omissis);

â? la decisione del sig. (omissis) di adottare (omissis) era stata presa in comune accordo con lui ed anzi lâ?intenzione era quella di adottarlo entrambi ma la legislazione dellâepoca non lo consentiva vigendo il generale divieto dellâadozione di un maggiorenne da parte di piÃ¹ di una persona;

â? sussistevano ora, invece, tutte le condizioni di legge per lâadozione in quanto esso (omissis) non era genitore del (omissis), aveva compiuto i 35 anni di etÃ , superava di piÃ¹ di diciotto anni lâetÃ dellâadottanda, vi era il consenso sia dellâadottanda che del sig. (omissis) suo genitore adottivo, la legge nazionale dellâ adottando non vietava la procedura e non era possibile ottenere il consenso nÃ© della madre naturale, in quanto irreperibile, nÃ© del padre naturale in quanto deceduto (anche se non lo si poteva provare per mancanza di una struttura anagrafica nel Paese di origine);

â? infine non poteva assumere alcun carattere ostativo neanche la sua omosessualitÃ â? altrimenti vi sarebbe stata una palese incostituzionalitÃ â? o la disposizione di cui al comma 2 dellâart. 294 e.e. laddove afferma che nessuno puÃ² essere adottato da piÃ¹ di una persona â? salvo che i due adottanti siano marito e moglieâ? perchÃ© la norma andava letta come autorizzativa dellâadozione del medesimo soggetto anche in tempi diversi da parte di due persone tra loro coniugate ed esso (omissis), a seguito dellâavvenuta sua unione civile con il sig. (omissis), doveva essere considerato come se fosse coniugato con chi aveva giÃ dato luogo allâadozione;

â? la legge 20/5/2016 n. 76 ha infatti stabilito che â?Al solo fine di assicurare lâeffettivitÃ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dallâunione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le divisioni contenenti le parole Â«coniugeÂ», Â«coniugiÂ» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forma di legge, nei regolamenti nonchÃ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dellâunione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del

codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti•

l'orientamento della giurisprudenza prevalente era nel senso di consentire l'applicazione analogica delle norme del codice civile non espressamente richiamate, come quella di cui al citato comma 2 dell'art. 294, quando si Ã in presenza della medesima ratio che nella specie era pacificamente sussistente in quanto il divieto di adozione da parte di piÃ¹ di una persona deriva dalla necessitÃ di impedire la creazione di plurimi status familiari tra loro confliggenti, creazione che non si verifica quando l'adozione avviene ad opera di coniugi o di soggetti uniti civilmente;

la norma di cui al citato art. 294 doveva quindi essere letta nel senso indicato trattandosi dell'interpretazione costituzionalmente orientata e solo nel caso in cui non si fosse ritenuta possibile tale interpretazione la norma doveva ritenersi incostituzionale per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.

Rilevato che:

l'adottante (nato il (omissis) ha effettivamente piÃ¹ di trentacinque anni di etÃ e ha piÃ¹ di diciotto anni rispetto all'adottando (nato il (omissis);

sia l'adottante che l'adottanda hanno dato il loro consenso all'adozione all'udienza del 7/10/2019;

il genitore adottivo sig. (omissis) ha dato il suo assenso all'adozione (ud. 7/10/2019);

l'ambasciata (ossia l'ambasciata del Paese di nascita dell'adottando) ha dichiarato di non essere in grado di fornire alcuna informazione anagrafica e parentale sui genitori naturali dell'adottanda sicchÃ si verte nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 297 c.c. che consente di pronunciare l'adozione quando Ã impossibile ottenere l'assenso per irreperibilitÃ delle persone chiamate ad esprimerlo;

il PM non si Ã opposto all'accoglimento della domanda avendo espresso parere favorevole in data 5 marzo 2020;

Ritenuto che:

l'interpretazione del comma 2 dell'art. 294 c.c. proposta dal ricorrente Ã quella corretta perchÃ©, come emerge dalla norma medesima, l'unica giustificazione razionale al divieto dell'adozione del medesimo soggetto da parte di piÃ¹ di una persona Ã ravvisabile nella necessitÃ di impedire la creazione di status personali tra loro confliggenti tanto Ã vero che il

divieto non sussiste nell'ipotesi di adozione successiva da parte di un soggetto coniugato che con chi già ha effettuato l'adozione. In tal caso infatti non si crea alcuno status confliggente perché l'adottato non diviene figlio di una pluralità di persone ma solo di due genitori e la medesima situazione, ossia lo status di figlio di solo due persone, si viene a creare anche nell'ipotesi che ne occupa di adozione da parte di due soggetti tra loro uniti civilmente sicché non sussistono ragioni per impedirlo.

D'altro canto il Legislatore con la legge 20 maggio 2016 n. 76 sulle unioni civili non ha mai consentito né negato espressamente l'adozione da parte di coppie omosessuali avendo utilizzato sul punto la dizione *resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti* il che sta ad indicare che permane l'operatività del disposto dell'art. 294 c.c. che, letto nel senso dianzi indicato, ammette la possibilità dell'adozione anche nella fattispecie oggetto del giudizio.

Si consideri infine che anche la giurisprudenza, già prima del 2016, ha ammesso la possibilità dell'adozione da parte di coppie non legate da vincolo matrimoniale e quindi anche da parte di coppie omosessuali. Sul punto infatti si deve richiamare la nota sentenza n. 12962/16, pubblicata il 22 giugno 2016, con la quale è stata definitivamente confermata l'adozione da parte di una donna omosessuale della minorenni figlia naturale della compagna rendendo così possibile anche l'adozione di minori da parte di coppie omosessuali, possibilità che conferma, a maggior ragione, l'adozione del maggiorenne;

sussistono pertanto tutti i presupposti di legge, per le ragioni sopra esposte;

l'adozione conviene all'adottando, perché consente di formalizzare anche sul piano giuridico un legame affettivo e familiare che di fatto già esiste ed è consolidato, anche con l'acquisizione dei conseguenti diritti di successione rispetto all'adottante;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 291 e ss. c.c., decide che si faccia luogo all'adozione di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), da parte di (omissis), nato a (omissis) il (omissis), manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.

Rieti, 08/03/2020

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Un maggiorenne può essere adottato anche da una coppia di omosessuali uniti civilmente e non soltanto da una coppia eterosessuale unita in matrimonio.*

Supporto Alla Lettura :

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

L'adozione di persone maggiorenni (o c.d. *adozione civile*) è contemplata dall'art. 291 c.c., e originariamente rispondeva all'esigenza dell'adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non è venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana. Perché si possa procedere con l'adozione, sia l'adottante che l'adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti. L'adottante deve:

- aver compiuto i *trentacinque anni* di età ;
- avere *capacità di agire*;
- *superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.*

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare l'adozione qualora il genitore abbia compiuto *trent'anni*, fermo restando la *differenza minima di diciotto anni*. Il dettato originario dell'art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell'adozione che l'adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell'adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne. In merito ai requisiti richiesti per l'adottando:

- deve essere *maggiorenne*;
- non deve essere *interdetto*;
- *non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell'adottante.*

Per procedere all'adozione, sono richiesti il *consenso* dell'adottato e dell'adottante, e quindi occorre la *capacità di agire* dell'adottante e dell'adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; è necessario anche l'*assenso* dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell'adottante, in quanto l'assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poiché l'adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente. L'adozione attribuisce all'adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

- assumere il *cognome* dell'adottante che viene anteposto al proprio;
- aver *diritto alla successione* nel patrimonio dell'adottante;
- aver *diritto ad essere mantenuto* fino a quando non abbia raggiunto l'autonomia economica.

L'adottante non eserciterà sull'adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest'ultimo maggiorenne; grava però su di lui un *obbligo alimentare* nei confronti dell'adottato, preminente su quello dei genitori di lui. L'adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra l'adottato e la famiglia d'origine. Inoltre può essere revocata per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dopo la pronuncia, che consistono nella indegnità dell'adottato o dell'adottante.

Giurispedia.it